

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012.

Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI.

Art. 1 *Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.)* ⁽⁴⁾.

1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale - in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

2. La S.T.V. di cui al comma 1:

a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;

c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria

⁽⁴⁾.

2-bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza ⁽⁵⁾.

2-ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:

a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ⁽⁵⁾.

2-quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ⁽⁵⁾.

2-quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater ⁽⁵⁾.

2-sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2-ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7 ⁽⁵⁾.

2-septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2-bis e 2-ter ⁽⁵⁾.

3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;

c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies;

d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;

e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al Reg. reg. n. 3 del 4 agosto 2008 ⁽⁶⁾.

4. [Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato al funzionamento della S.T.V., i criteri

relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3] ⁽⁴⁾.

5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'*articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.

6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori ⁽⁵⁾.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

(4) Comma dapprima modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e poi così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente - presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di

utilizzazione. La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma.».

(5) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera a)*, L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera b)*, L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:

a) il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;

c) l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali;

d) le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal *Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.*».

(7) Comma abrogato dall' *art. 17, comma 1, lettera c)*, L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, L.R. 30 ottobre 2012, n. 49* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2013, n. 33*.

(8) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività

istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.».

(9) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*.

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.